



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Prot. n. 1098
Spedito il 5/7/2011

Al Sig. Ministro
S E D E

OGGETTO: Revisione D.M. 1 agosto 2005 su scuole di Specializzazione di area sanitaria.

Adunanza del 22.06.2011

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

- VISTA la richiesta del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca e le note del Ministro della Salute del 02.11.2010 e del 20.12.2010;
- VISTO il D.M. 1/08/2005 relativo al riassetto delle scuole di specializzazione di area sanitaria;
- VISTO il comma 2, dell'art. 4, del D.M. n. 270 del 22/10/2004 che prevede che modifiche ordinamentali possono essere adottate anche su proposta delle università, con decreto del Ministro, sentito il CUN, unitamente alle connesse disposizioni in materia di obiettivi formativi qualificanti e di conseguenti attività formative;
- VISTO il D.M. 29/3/2006 relativo alla definizione degli standard e requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria, in particolare l'ultimo comma, della premessa, dell'allegato 2, che prevede un aggiornamento triennale sui requisiti di idoneità vigenti;
- CONSIDERATO quanto concordato con l'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica, che ha richiesto di adattare gli ordinamenti al fine della revisione degli standard e dei requisiti minimi;
- RILEVATA la necessità di revisionare il nuovo ordinamento, entrato in vigore nell'a.a. 2008-2009 e proseguito negli a.a. 2009-2010, 2010-2011;

HA PROCEDUTO

ad una analisi degli ordinamenti didattici di cui al D.M. 1/08/2005 rilevando:



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

1. che potenziali accorpamenti di Scuole e modifica della collocazione delle singole Tipologie all'interno delle Aree e Classi saranno oggetto di un successivo parere e saranno approfondite e discusse di concerto con il Ministero della Salute;
2. che l'impianto ordinamentale generale è tutt'ora valido e coerente con la formazione così come garantita dal Corso di laurea Magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia riformato dal DM 270/04;
3. che tale impianto ordinamentale richiederà un'approfondita revisione in relazione a quanto disposto dalla L. 240/2010, in particolare, relativamente:
 - a) alla previsione nella suddetta Legge che le Scuole di Specializzazione di Area Medica siano considerate a pieno titolo come terzo livello della formazione universitaria è più volte sancita sottolineando, in particolare per l'Area sanitaria, l'equivalenza del titolo di Specialista con quello di Dottore di Ricerca ed indicando quindi una preparazione dello specialista, oltre che professionalizzante, anche scientifica in rapporto al sapere critico, alla rete di collaborazioni ed al ragionamento scientifico;
 - b) al fatto che l'art. 19 , della suddetta L. 240/10, consente esplicitamente di coordinare le attività formative di Scuole di Specializzazione e Dottorato di Ricerca permettendo allo Specializzando di iniziare il percorso di Dottorato già all'interno della Scuola stessa;
 - c) a quanto proposto dal CUN nel proprio parere deliberato il 07.04.2009, prot. n.130 del 21.04.2009, sull'Italian Qualification Framework, al punto n.3 , in cui esplicitamente si cita la Scuola di Specializzazione come terzo livello della formazione.

TUTTO CIO' PREMESSO IL CUN

dopo una approfondita interazione con la comunità accademica ed in particolare audita la Conferenza Permanente dei Referenti delle Scuole di Specializzazione di Area Sanitaria,

HA DELIBERATO

di revisionare, al momento, esclusivamente le **Attività professionalizzanti obbligatorie**, negli ordinamenti delle singole tipologie, in quanto trattasi della componente dell'ordinamento che, per l'avanzare della ricerca, della tecnologia e dell'organizzazione dell'attività assistenziale, ha subito le maggiori modifiche ed inoltre in quanto tali **Attività professionalizzanti obbligatorie** sono quelle sulle quali vengono stabiliti gli standard ed i requisiti strutturali e di attività assistenziale della rete formativa su cui dovrà intervenire l'Osservatorio Nazionale della Formazione Medica Specialistica.

In allegato sono riportate le schede relative alle singole Tipologie con il testo relativo alle **Attività professionalizzanti obbligatorie** come riportate nel DM 01/08/2005 e come modificate dal presente parere, ove ritenuto necessario.

IL SEGRETARIO
(firmato Zilli)

IL PRESIDENTE
(firmato Lenzi)